



COMUNE DI LECCO

RIPARTIZIONE VI

POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO
COMUNALE

per la disciplina
dei servizi di trasporto pubblico di persone
con automobili da piazza



SCUOLA TIPOGRAFICA ORFANOTROFIO - LECCO

Novembre 1955

— Art. 1 —

Il servizio pubblico di autovetture da piazza nell'ambito del territorio di questo Comune, oltre che dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e successive, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. Entro i limiti del Regolamento stesso, ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra, è posta sotto la vigilanza dell'Autorità comunale.

— Art. 2 —

Per servizio pubblico di autovetture da piazza, si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di licenza di circolazione per servizio da piazza, in conformità delle leggi in vigore stazionanti, a disposizione del pubblico, nelle località all'uopo dal Comune stabilite.

— Art. 3 —

I tipi e le caratteristiche delle autovetture saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere delle competenti organizzazioni di categoria, tenute presenti le esigenze locali, ed in relazione alla produzione nazionale.

— Art. 4 —

Per esercitare il servizio di autovetture da piazza occorre regolare licenza di esercizio da parte dell'Autorità Comunale, la quale provvederà, sentite le competenti organizzazioni di categoria. Il numero delle licenze comunali, ed ogni loro eventuale variazione, vengono altresì stabiliti, con deliberazione comunale.

— Art. 5 —

Chi intenda porre autoveicoli in servizio pubblico da piazza, deve farne domanda in bollo al Sindaco, indicando se la licenza è chiesta per esercitare la guida di persona oppure a mezzo di altri: inoltre dovrà indicare il numero ed il tipo delle autovetture per le quali chiede la licenza. Nella licenza verrà indicato se essa è rilasciata per esercitare la guida di persona o a mezzo di altri.

— Art. 6 —

Se la licenza è chiesta per esercitare la guida di persona alla domanda devono essere aggiunti i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del T. U. della

leggi di P. S. ;

b) certificato di residenza del Comune ;

c) patente di abilitazione alla guida di terzo grado, prescritta dalle vigenti disposizioni sulla circolazione stradale (R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740) ;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi ;

e) certificato di eventuale associazione alla organizzazione sindacale competente.

Lo stesso richiedente deve dimostrare nel modo che sarà stabilito dalla Autorità Comunale, di conoscere la topografia della Città e le disposizioni del presente Regolamento nella parte che riguarda il servizio.

Se la licenza è chiesta per esercitare la guida a mezzo di altri, alla domanda devono essere aggiunti i seguenti documenti :

a) certificato di nascita ;

b) certificato di residenza nel Comune ;

c) certificato penale in data non anteriore a tre mesi ;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi ;

e) certificato di eventuale associazioni alla organizzazione sindacale competente.

Qualora la domanda venga presentata da una Società commerciale, i documenti di cui sopra debbono essere prodotti da parte e a nome dei legali rappresentanti della Società stessa .

— Art. 7 —

La concessione delle licenze verrà fatta con deliberazione comunale sanzionandosi in essa oltre a tutti gli obblighi stabiliti nel presente regolamento, quanto di altro fosse ritenuto opportuno. Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale di esercizio, la specifica professionalità del richiedente, desunta dal regolare esercizio di fatto del servizio da piazza. Inoltre, per le nuove licenze comunali d'esercizio, vanno considerati i titoli di preferenza stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per la concessione di impieghi pubblici.

— Art. 8 —

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 5 ha l'obbligo di iniziare il servizio entro tre mesi dalla data della notifica stessa. Quindici giorni prima dell'inizio del servizio il titolare deve produrre al Comune l'elenco delle autovetture ed esibire le relative licenze di circolazione (art. 65 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione - approvato con R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740). Il concessionario dovrà sempre valersi di conducenti muniti della speciale autorizzazione dell'Autorità comunale, del certificato di cui allo art. 121 del T. U. della legge di P. S. e della prescritta patente di abilitazione alla guida di terzo grado. Il servizio di tali conducenti autorizzati s'intende fatto per conto ed in nome del titolare della licenza, ferma restando la loro responsabilità in ciò che li riguarda.

— Art. 9 —

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorità comunale rilascia al richiedente, per ogni autovettura ammessa al servizio pubblico, e

dalla quale è stata accertata la proprietà del richiedente, una licenza nella quale devono essere riportati gli estremi della licenza di circolazione dell'autovettura stessa. La licenza comunale deve essere posta sulla vettura unitamente agli altri documenti di circolazione ed al foglio complementare, ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale. Analogamente a quanto sopra, ogni conducente è obbligato a portare *sempre con sé* onde poterla esibire ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti incaricati dei controlli e della vigilanza la speciale tessera individuale di riconoscimento e di autorizzazione ad esercitare servizio pubblico da piazza, munita di fotografia autentica. La licenza comunale, nonché la speciale tessera individuale di ogni conducente, devono essere restituite all'Ufficio Municipale in caso di decadenza, revoca e sospensione. |||

- Art. 10 -

La licenza comunale di servizio è rilasciata senza limitazione di tempo fermo restando il disposto dell'art. 4 del presente Regolamento. Le licenze sono soggette ad una vidimazione annuale. Tale vidimazione che dovrà avvenire entro i primi due mesi dell'anno, sarà concessa dalla Autorità comunale senza formalità, dietro semplice presentazione della licenza di circolazione, col foglio complementare e dell'eventuale certificato di associazione alla organizzazione sindacale competente.

La licenza é strettamente inerente alla persona del concessionario o alla Società o Ente concessionario.

La licenza può essere trasferita - subordinatamente all'assenso dell'Autorità Comunale - ad altra persona fisica indicata dal titolare quando il medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbia compiuto 20 anni di servizio continuativo;
- b) abbia raggiunto il 55° anno di età e abbia compiuto almeno 10 anni di servizio continuativo;
- c) sia inabile permanente al servizio per malattia o infortunio.

L'inabilità deve essere riconosciuta, a spese dell'interessato, quando il Comune lo richieda, da un collegio arbitrale di medici;

- d) quando il concessionario con licenza per esercitare la concessione a mezzo di altri, per avanzata età o grave malattia, non sia più in grado di dirigere personalmente la propria azienda.

La licenza può inoltre essere trasferita quando, deceduto il concessionario, la vedova o i figli facciano - entro sessanta giorni - domanda di subentrare nell'esercizio della concessione.

I concessionari di licenza per esercitare di persona il servizio, i quali per motivi di salute non siano in grado di prestare detto servizio e siano inabili a proficuo lavoro, potranno valersi dell'opera di conducenti limitatamente al tempo che sarà stabilito di volta in volta, secondo gli accertamenti da farsi, a spese dell'interessato, da un medico o da un Collaġio arbitrale di medici di nomina comunale. Tuttavia il periodo di assenza non potrà raggiungere che il massimo di due anni, dopo il quale termine, perdurando l'assenza, la cessione della licenza verrà revocata. Ai titolari di licenze da esercitarsi di persona, sarà inoltre concesso di valersi dell'opera di un supplente purchè ne facciano tempestiva richiesta :

a) in determinate ore della giornata, fermo restando l'obbligo del titolare di prestare anche esso servizio.

b) durante il tempo nel quale il titolare presti servizio militare

c) durante un periodo annuale di assenza non superiore ai 30 giorni ;

d) nei casi di malattia che non rientrino fra quelli sopra previsti purchè comprovati da un certificato medico e per un periodo di tempo non superiore a due mesi all'anno.

In tutti i casi contemplati nei due comma precedenti il concessionario non potrà valersi che dell'opera di un solo supplente autorizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

- Art. 13 -

Non sono consentite sostituzioni di vettura senza la regolare licenza da parte dell'Autorità Comunale, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento. Previa autorizzazione dell'Autorità comunale, la vettura ferma per riparazione potrà essere sostituita da altra vettura di prescrizione che potrà circolare valendosi della licenza comunale della vettura in riparazione.

- Art. 14 -

Le vetture, di cui al presente regolamento, sono sottoposte, prima dell'ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifiche da parte di una Commissione composta di un rappresentante del Comune e di un rappresentante delle competenti organizzazioni di categoria. Altre revisioni, con le stesse modalità possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco. Tali verifiche e revisioni non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati, giusta quanto disposto dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione - con R. D. 8 dicembre 1944 n. 1740, all'Ispettorato Compartimentale della motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione agli effetti dell'art. 81 delle citate norme sulla circolazione stradale. Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione della autovettura, entro il termine non superiore a tre mezzi.

— Art. 15 —

Salvo che non venga disposto diversamente dal Ministero dei Trasporti il colore stabilito per le autovetture in servizio pubblico da piazza è il seguente

- parte superiore della carrozzeria : nera
- parte inferiore, sino alla maniglia compresa
la parte posteriore : verde:

Ogni vettura dovrà essere munita oltre che della targa governativa di identificazione, anche di una targa comunale con stemma civico: servizio pubblico - taxi n.:

— Art. 16 —

Con deliberazione comunale, da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria provinciale, sono stabilite le tariffe e le condizioni di trasporto che debbono essere applicate per il servizio di cui al presente regolamento, graduale in relazione alle distanze da percorrere, alle soste ed ai bagagli trasportati. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte nell'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.

— Art. 17 —

Il tassametro, di cui debbono essere munite le autovetture, è sottoposto ad approvazione comunale.

Esso deve essere regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 16 e viene piombato, a cura dell'Autorità Comunale che ha il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sulla regolarità del suo funzionamento.

— Art. 18. —

Le località di stazionamento delle autovetture da piazza sono stabilite con deliberazione comunale, sentite le competenti organizzazioni di categoria e saranno indicate con appositi cartelli.

— Art. 19. —

A cura del Comune è istituito un servizio telefonico obbligatorio mediante apparecchio ricevente, installato nella località di stazionamento delle autovetture e destinato esclusivamente a ricevere le chiamate dei servizi delle automobili da piazza da parte del pubblico.

Trattandosi di un servizio pubblico ed obbligatorio da parte dei concessionari, dovrà rispondere alle richieste telefoniche il primo autista di turno, a cui incombe di fornire ai richiedenti pronta risposta.

Mentre l'onere di impianto e di attivazione dell'apparecchio telefonico ricevente è a carico del Comune, la spesa di esercizio, di abbonamento, tasse conseguenti ecc. sono a carico della generalità dei Concessionari, responsabili, in solido, del buon uso dell'apparecchio, del regolare servizio, e degli oneri di uso e fiscali conseguenti.

— Art. 20. —

È vietato di esercitare, con autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati. Per infrazione al presente divieto l'Autorità Comunale può disporre la sospensione o la revoca della licenza comunale d'esercizio ai sensi dell' art. 23.

— Art. 21 —

I conducenti di autovetture da piazza debbono indossare in servizio la divisa prescritta dal Ministero dei Trasporti. Essi debbono usare col pubblico modi corretti, ed in particolare è loro vietato:

- a) di fumare e mangiare durante la corsa;
- b) di mangiare durante il posteggio stando nell'interno della vettura;
- c) di adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
- d) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione;
- e) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante periodi di sosta;
- f) di negare il trasporto per un numero di persone non compreso nel limite massimo dei posti, consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- g) di portare cani propri nella vettura;
- h) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- i) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero ragionato danti alla vettura;
- l) di fermare la vettura o di interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- m) di fare servizio con passeggeri con la bandierina del tassametro alzata.

- Art. 22 -

I conducenti hanno specificatamente l'obbligo:

a) di aderire in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi avventore, nell'ambito del territorio comunale, salvo che la vettura non sia già impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa.

In questi casi il tassametro dovrà portare apposita segnalazione. Qualora i conducenti abbiano gravi ragioni per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno valere tali ragioni dagli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

b) di aderire alle richieste di servizio, secondo l'esatto turno di ciascuno, nell'ordine progressivo dei posti di stationamento e però consentita la scelta da parte del cliente.

c) di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori che si possono portare senza deterioramento della carrozzeria:

d) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, e per trasporto di malati, di feriti, di funzionari e di agenti anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene nel caso di trasporti di malati contagiosi. In caso di pagamenti differiti, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni che attestino i servizi prestati;

e) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno della vettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo, entro le ventiquattro ore al Comando di Vigilanza Urbana.

f) di far segnare dal tassametro i supplementi eventualmente

dovuti non appena sorga il diritto di applicarli.

A tale effetto i conducenti debbono porre in azione il tassametro all'inizio della corsa e fare cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione al passeggero dell'importo segnato dal tassametro.

L'inesseranza di tutto o parte di quanto sopra prescritto, importa la perdita del prefisso prezzo della corsa.

g) di curare che il tassametro funzioni regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto del tassametro il servizio di piazza deve essere sospeso e la vettura fatta rientrare nella rimessa.

h) di disimpegnare, in genere, il servizio con ogni decoro.

— Art. 23 —

Qualora, per avaria alla vettura o altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura, pagando solo l'importo segnato dal tassametro. D'altra parte il conducente può esigere la quota segnata dal tassametro o cessare il servizio quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri, ed altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata dal tassametro, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura nel periodo di tempo ad essi necessario.

— Art. 24 —

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di sistemazione del servizio urbano, come necessità di riduzione del numero delle vetture circolanti, l'Autorità Comunale può, in qualunque

tempo, sentite le competenti organizzazioni di categoria, disporre il parziale ritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento sarà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive, successivamente sulle licenze di data più recente.

- Art. 25 -

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai due mesi, salvo che l'interruzione non sia stata giustificata da comprovati motivi di speciale gravità;
- d) per fallimento del titolare o qualora trattisi di Società commerciale, per scioglimento della stessa;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 11.

- Art. 26 -

Le infrazioni al presente regolamento son punite a termine della legge Comunale e Provinciale, salvo sempre il diritto dell'Autorità Comunale, di revocare la licenza Comunale d'esercizio o di sospendere la sua validità, per un periodo non superiore ai sei mesi.

- Art. 27 -

Fermo restando la facoltà di revoca di cui all'art. 20, la licenza Comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) qualora nella revisione di cui all'articolo 14 l'autovettura non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- c) in caso di recidiva per mancato rispetto alle tariffe, per abusiva regolazione del tassametro, per manomissione dell'apparecchio qualora ricorra la responsabilità del concessionario;
- d) dopo i due anni di assenza di cui all'art. 12;
- e) per altre infrazioni che a giudizio dell'Amministrazione Comunale rivestano una particolare gravità.

— Art. 28 —

Per infrazioni non passibili di revoca della licenza Comunale d'esercizio a termine dell'articolo precedente sarà applicata la sospensione della licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

— Art. 29 —

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza Comunale d'esercizio viene adottato, sentite le competenti organizzazioni di categoria, salvo però, da parte del Sindaco nel caso d'urgenza, la applicazione della sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a quindici giorni.

— Art. 30 —

Le deliberazioni di cui all'art. 4 - 2° capoverso - come quelle

relative a modifiche del presente regolamento, sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dei Trasporti.

— Art. 31 —

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni delle «norme per la tutela delle strade e per la circolazione» approvato con R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740, alla legge Comunale e Provinciale e norme attinenti, ed agli altri regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Deliberazione Consiliare nr. 22 in data 17 febbraio 1955 e annesso regolamento, approvati dal Ministero dei Trasporti come da foglio nr. 516141 - della Prefettura di Como in data 3/10/1955.

Copia conforme all'originale.

Lecco, li 13 Ottobre 1955.

Vº. IL SINDACO

Dott. Prof. Luigi Colombo

IL SEGRETARIO GEN. REGGENTE

Dott. Michele Bonasio